



SETTORE POLIZIA LOCALE
Ufficio Polizia Locale

ORDINANZA SINDACALE N. 29 DEL 03/09/2018

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO: DEROGA PARZIALE ALL'ORDINANZA 5/2018 PER IL GIORNO 09.09.2018 - BASIGLIO MILANO TRE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

PREMESSO che L'Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 02.04.2014 ha istituito una nuova zona a traffico limitato nel territorio comunale di Basiglio Milano Tre, vigente ogni anno, nei giorni festivi compresi dalla seconda domenica di aprile alla seconda domenica di ottobre (escluso il mese di agosto), dalle ore 14,00 alle ore 19,00;

CONSIDERATO che nella domenica del 09.09.2018 ha luogo la Festa patronale di Basiglio e pertanto si prevede un notevole afflusso di visitatori provenienti anche dai comuni limitrofi;

RITENUTO di converso di contemperare le esigenze dei cittadini residenti in zona Milano Tre del Comune di Basiglio

VISTI

- l'art. 3 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada) e s.m.i , ove per zona a Traffico Limitato (ZTL) si intende "l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli";
- gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), ove si evince che nei centri abitati i comuni possono con ordinanza del Sindaco, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, nonché stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, così come adottare provvedimenti atti a limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, in considerazione degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;

- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- l'art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati, nella **domenica del 09.09.2018** – dalle ore 14,00 alle ore 19,00 – **è consentito l'accesso** a tutti i veicoli, in deroga all'ordinanza n. 5 del 04.04.2018, su tutte le vie di Milano Tre - Basiglio.

La sosta nei parcheggi delle residenze ubicate in Milano Tre - Basiglio:

Acacie, Aceri, Acquario, Alberata, Andromeda (parcheggio attiguo alla via Vivaldi), Astri, Betulle, Bosco, Campo, Cedri, Faggi, Filare, Fiori, Fontanile, Giardini, Ginestre, Giunco, Golfo, Idra, Lago, Larici, Meridiana, Olmi, Ontani, Orione, Parco, Ponte, Querce, Rio Nuovo, Ripa, Sagittario, Salici, Sassi, Sirio, Solco, Solco (parcheggio adiacente alla via Romano Visconti), Sorgente, Spighe, Tigli, Tralci.

Viene comunque fatta salva ai soli veicoli che esporranno il contrassegno tipo "vetrofanìa", il contrassegno tipo "ospiti" o il permesso "giornaliero", rilasciati dalla Polizia Locale di Basiglio.

La possibilità di accesso, di circolazione e della sosta in tali parcheggi rimane consentita per i veicoli che non espongono i suddetti contrassegni / permessi, purchè siano:

- autoveicoli privati dei medici che si recano per visite domiciliari urgenti presso i pazienti residenti nella zona a traffico limitato, per il tempo strettamente necessario per la visita e purchè sia esposto lo specifico contrassegno professionale e l'ora di arrivo sul luogo del soccorso;
- mezzi pubblici di trasporto, compresi i taxi e i veicoli a noleggio con conducente, purchè in servizio;
- veicoli muniti di logo in dotazione alle: Forze di Polizia, Polizia locale e provinciale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, mezzi di pubblico soccorso, veicoli di proprietà degli enti pubblici, per esigenze di servizio;
- autoveicoli in car sharing ed altri veicoli destinati ai servizi alternativi di trasporto di persone istituiti dall'Amministrazione Comunale di Basiglio, al fine di promuovere iniziative di mobilità sostenibile;
- ciclomotori a due o tre ruote e quadricicli leggeri, di cui alle categorie internazionali L1e, L2e, L6e (Direttiva 2002/24/CE recepita con DM 31.01.2003);
- motocicli a due ruote con/senza carrozzetta, tricicli, quadricicli, di cui alle categorie internazionali L3e, L4e, L5e, L7e (Direttiva 2002/24/CE recepita con DM 31.01.2003);
- autoveicoli condotti o al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di apposito "contrassegno di parcheggio per disabili" o di "contrassegno

invalidi” purchè sia esposto in originale nella parte anteriore del veicolo, in maniera ben visibile e completamente leggibile;

- autoveicoli con logo degli Istituti di vigilanza privata, compresi quelli dei portavalori, solo per esigenze di servizio;
- veicoli e macchine operatrici di proprietà di gestori di servizi di pubblica utilità, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’attività di ripristino.

DISPONE

che il presente provvedimento, in base all’art. 32 della legge 69/2009, sia reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Basiglio.

che sia data comunicazione / notificazione a:

Responsabile del Settore Ambiente e del Territorio del Comune di Basiglio;
Stazione Carabinieri di Basiglio (MI);
Vigilanza Supercondominio Comprensorio Milano 3 (fax 02.90755273).

DEMANDA

agli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del vigente codice della strada il controllo sull’osservanza della presente ordinanza e fa obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

INFORMA

ai sensi dell’art. 3 ultimo comma della legge 241/1990 contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente:

- al TAR della Lombardia, entro 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 2 legge 06/12/1971 n. 1034 e successive modificazioni;
- al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 98 del DPR 24/11/1971;

ai sensi dell’art. 37 del D.L.vo 285/1992 contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni e con le formalità stabilite nell’art. 74 del Regolamento del C.d.S. regolamento (DPR 16/12/1992 n. 495), al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;



Il Responsabile dell’Area Polizia Locale

Dott. Marco Cantoni

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Marco Cantoni", is written over the printed name.